

ACCORDO QUADRO

TRA



ISTITUTO GEOGRAFICO MILITARE

E





Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

ACCORDO QUADRO

tra

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

Direzione generale per gli Archivi

e

Istituto geografico militare

VISTO l'art. 118 della Costituzione;

VISTI il D.Lgs 30 luglio 1999, n. 300 di istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali e la Legge 24 giugno 2013 con cui tale denominazione è mutata in "Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo;

VISTO il D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., ed in particolare gli articoli 2 (*Patrimonio culturale*), 17 (*Catalogazione*), 111 (*Attività di valorizzazione*) e 118 (*Promozione di attività di studio e ricerca*);

VISTO il D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233 "Regolamento di riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali";

VISTO la legge n. 68 del 2 febbraio 1960 "Norme sulla cartografia ufficiale dello Stato e sulla disciplina della riproduzione e dei rilevamenti terrestri e idrografici";

VISTO l'Accordo per la promozione e l'attuazione del SAN tra il Ministro per i beni e le attività culturali, il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, il Presidente dell'Unione delle Province d'Italia, il Presidente dell'Associazione Nazionale Comuni Italiani, sottoscritto in

6

data 25 marzo 2010;

VISTA la realizzazione da parte della Direzione generale per gli archivi del Portale dei Territori che consente di accedere on line alla documentazione catastale e cartografica conservata in alcuni Archivi di Stato;

VISTA l'intenzione della Direzione generale per gli archivi di implementare e aggiornare il su menzionato Portale con contenuti afferenti a istituzioni pubbliche e private, tra cui l'Istituto geografico militare che dal 1960 svolge le funzioni di massimo organo cartografico dello Stato, avendo ereditato le tradizioni e competenze concentrate dopo l'Unità nell'Ufficio del Corpo di Stato maggiore del Regio Esercito;

VISTA la lettera della Direzione generale per gli archivi in data 22 luglio 2013, con cui si chiede all'Istituto geografico militare di intraprendere un'azione comune per una più efficace e incisiva conservazione e valorizzazione del patrimonio cartografico italiano attraverso una sinergia che, mettendo insieme documentazione storica conservata presso gli Archivi di Stato e documentazione prodotta dall'Istituto geografico militare, possa raggiungere risultati di grande rilievo sul piano non solo nazionale, ma anche internazionale;

VISTA la risposta dell'Istituto geografico militare in data 12 agosto 2013, con cui si aderisce alla richiesta di collaborazione avanzata dalla Direzione Generale per gli Archivi al fine di effettuare azioni di diffusione e fruizione di un patrimonio documentale di fondamentale importanza per la conoscenza del territorio italiano;

PREMESSO CHE

– la Direzione Generale per gli archivi, ai sensi dell'art. 9 comma 1 lettera

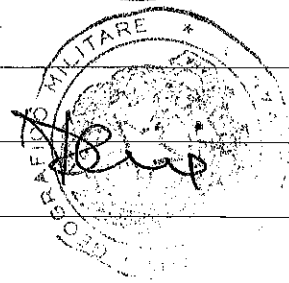
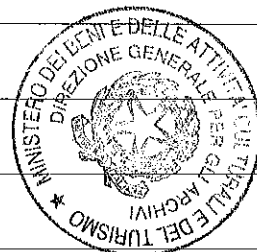


e) del DPR 233 del 26 novembre 2007, elabora programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche e che ai sensi dell'art. 9 comma 4 la medesima Direzione Generale per gli Archivi, in materia informatica, elabora e coordina le metodologie archivistiche relative all'attività di ordinamento e di inventariazione, esercita il coordinamento dei sistemi informativi archivistici sul territorio nazionale, studia ed applica sistemi di conservazione permanente degli archivi digitali, promuove l'applicazione di metodologie e parametri, anche attraverso iniziative di formazione ed aggiornamento;

- l'IGM, quale organo cartografico dello Stato, ai sensi della Legge 02.02.1960, n. 68, elabora e produce la cartografia ufficiale dello Stato ed altre cartografie dall'Ente stesso dichiarate ufficiali;

CONSIDERATA

- la necessità di favorire lo sviluppo e la gestione del Sistema informativo degli Archivi, per la descrizione in formato digitale del patrimonio archivistico nazionale, allo scopo di garantire alla comunità nazionale e internazionale:
- il costante accrescimento dei contenuti del Sistema Archivistico Nazionale (SAN) e dei Portali tematici previsti, promuovendo l'interoperabilità tra i diversi sistemi informativi realizzati nell'ambito del patrimonio culturale;
- la più ampia conoscenza del patrimonio culturale italiano, scientifica e sociale, nel rispetto degli standard internazionali e nazionali prescelti sulla base di quanto indicato all'art. 17 comma 2 del Codice dei beni culturali e del paesaggio,



- l'unitarietà di indirizzo e l'omogeneità dei servizi offerti ai cittadini per la fruizione del patrimonio culturale in rete;
- il raccordo di iniziative regionali e locali con le politiche e le iniziative comunitarie e internazionali, con particolare riferimento a Europea e ad Ape;
- l'incremento della digitalizzazione del patrimonio culturale;
- iniziative di collaborazione per la sostenibilità del SAN;

CONSIDERATO CHE

il progetto SAN, sviluppato a cura e spese della Direzione generale per gli Archivi, è aperto alla partecipazione attiva e alla collaborazione con tutti i soggetti pubblici e privati nazionali ed esteri e con organismi internazionali e sostiene lo sviluppo e la diffusione di software aperto e riutilizzabile, aderente agli standard internazionali, per agevolare l'interoperabilità dei sistemi;

TUTTO QUANTO VISTO, PREMESSO E CONSIDERATO

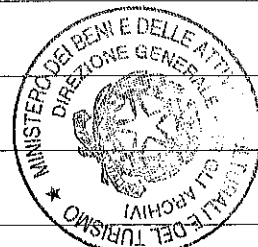
L'anno 2014, nel mese di *febbraio*, nel giorno...*25*...

tra

il Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione generale per gli Archivi (in seguito Direzione Generale) C.F. 80222830582 nella persona del Direttore generale per gli Archivi ad interim dott.ssa Rossana Rummo, domiciliata per la carica presso la sede della Direzione Generale in via Gaeta 8/a Roma;

e

l'Istituto Geografico Militare (in seguito IGM), P.I. 00420930489 nella persona del Comandante Generale di Divisione Agostino Biancafarina,



domiciliato per la carica presso la sede dell'IGM, via C.Battisti,10, Firenze.

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 - Premesse

Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

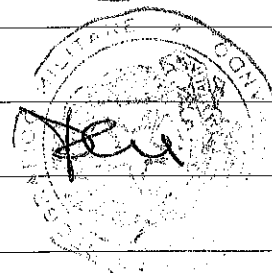
Articolo 2 - Oggetto

Il presente Accordo Quadro ha per oggetto la collaborazione dell'IGM al Portale dei Territori della Direzione Generale al fine di promuovere una serie di iniziative, volte a garantire una maggiore conoscenza e divulgazione della documentazione cartografica, nonché l'interoperabilità tra Portale dei Territori e banche dati dell'IGM.

Art. 3 - Modalità di collaborazione

Al fine di garantire l'interoperabilità dei rispettivi sistemi informativi si attiveranno le seguenti iniziative:

- l'IGM avrà la possibilità, senza alcun onere finanziario, di rendere visibile il proprio patrimonio attraverso un canale di accesso altamente qualificato quale il Portale dei Territori, rivolto non solo agli specialisti della materia, ma anche alle scuole, ai giovani, a tutti gli interessati, nonché di disporre liberamente per l'implementazione delle proprie banche dati delle informazioni presenti nel Portale, riguardanti la documentazione storica conservata negli Archivi di Stato;
- la Direzione Generale potrà a sua volta collegarsi ai contenuti presenti nelle banche dati dell'IGM, compresa quella dei toponimi, provvedendo a un loro riutilizzo nell'ambito del Portale secondo modalità da concordare con l'IGM sulla base di accordi specifici e in conformità con le



raccomandazioni per l'usabilità dei prodotti informatici tra Pubbliche Amministrazioni, formulate nel Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD).

Oltre alle forme riportate, potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione, nei termini più idonei per il conseguimento dei fini oggetto del presente accordo.

Per ogni altra forma di collaborazione, fermo restando le disposizioni previste dal presente Accordo Quadro, saranno redatti atti di impegno che regolamenteranno nel dettaglio la specifica attività.

La collaborazione tra le Parti non è da intendersi esclusiva. Queste, informandosene reciprocamente, potranno sottoscrivere altri accordi che non siano in contrasto con il presente atto, oppure proporre l'allargamento dell'accordo ad altri soggetti aventi analoghi fini istituzionali.

Articolo 4 – Riservatezza

Le parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente contratto e conseguentemente si impegnano a:

- non rivelare a terzi, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente e in qualsivoglia altra forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte;
- non utilizzare, in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa dall'altra parte per fini diversi da quanto previsto dal presente contratto.

Le parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere



[Handwritten signature]

u

autorizzata per iscritto.

Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitano di averne conoscenza per gli scopi del presente contratto e abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente contratto.

Le parti si danno atto, reciprocamente, che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente contratto.

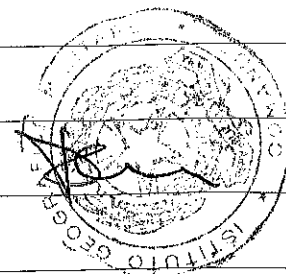
Il personale delle parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti che disciplinano la sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti il presente atto, nel rispetto reciproco della normativa di cui al D.Lgs 196/03.

I collaboratori esterni, siano essi singoli professionisti, operatori e/o società, comunque designati, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti dovranno essere edotti ed acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza e riservatezza ivi vigenti.

La parte ospitante tali soggetti garantirà la riservatezza degli stessi.

Art. 5 - Utilizzo e pubblicazione dei risultati

Nell'ambito del presente protocollo di intesa, la Direzione Generale e l'IGM si impegnano a promuovere la diffusione dei risultati attraverso pubblicazioni, conferenze stampa, convegni, seminari, con modalità da concordarsi fra le parti.



Art. 6 - Diritti di proprietà intellettuale

La Direzione Generale e l'IGM sono proprietari delle rispettive banche dati territoriali.

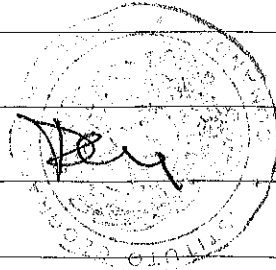
Fermo restando la proprietà piena ed esclusiva della Direzione Generale e dell'IGM relativa alle banche dati forniti per la realizzazione del presente accordo, si conviene che il diritto d'uso di tali dati da parte dell'Ente non proprietario è regolamentato come segue:

- nel caso della Direzione Generale, oltre che all'uso per scopi interni, esso è esteso per i fini istituzionali agli Enti Nazionali, Locali e Strumentali comunque collegati con la stessa Direzione Generale;
- nel caso dell'IGM, oltre che all'uso a scopi interni, esso è esteso anche al Ministero della Difesa (F.A.) e dell'Interno (Organi di Polizia);
- tutti i materiali, sia cartacei che digitali, dovranno riportare chiaramente indicate tutte le fonti dei dati ed i relativi diritti di proprietà.

Sono esclusi da tale uso altri Enti o privati, se non esplicitamente autorizzati dalla Commissione composta dai responsabili dell'Accordo di cui al successivo articolo 8.

E' vietato l'utilizzo degli stessi sia in modo diretto che indiretto ai fini commerciali esterni, da parte dell'Ente non proprietario.

I dati ed i database geografici prodotti ai sensi del presente Accordo Quadro e dei successivi Atti Aggiuntivi saranno di piena proprietà della Direzione Generale e dell'IGM con ampia facoltà, per entrambi, di utilizzazione degli stessi per i propri fini istituzionali, compresa la loro commercializzazione, garantendo in ogni caso l'indicazione della proprietà congiunta dei dati e/o database.



La cessione a terzi dei dati prodotti potrà essere effettuata, a cura della Direzione Generale e dell'IGM, secondo la normativa vigente in materia di ciascun Ente.

Quanto sopra previsto vale anche per gli eventuali risultati non attinenti all'oggetto principale dell'attività di collaborazione o inizialmente non previsti, purché siano stati raggiunti in conseguenza o in relazione alle iniziative promosse nell'ambito del presente accordo.

Art. 7 - Durata

Il presente Accordo quadro ha durata triennale a decorrere dalla data di stipula. Non è ammesso il tacito rinnovo. Il presente atto potrà essere rinnovato previo accordo fra le parti.

Art. 8 - Responsabili scientifici

Vengono nominati quattro Responsabili dell'Accordo, rispettivamente due per la Direzione Generale e due per l'IGM: essi costituiscono una commissione che avrà la funzione di favorire e attuare l'Accordo Quadro dal punto di vista tecnico scientifico e di verificarne, dal punto di vista legale ed amministrativo, l'attuazione ed il rispetto di quanto in esso previsto. Detti Referenti sono per:

– la Direzione Generale:

- referente tecnico scientifico: *Mauro Tosi Croce*
- referente legale-amministrativo: *Daniela Fierini*

– l'IGM:

- referente tecnico scientifico: *Gennaro Afeltra*
- referente legale-amministrativo: *Matteo Fucci*

Art. 9 - Relazione



I Responsabili, di cui all'art. 8, tre mesi prima della scadenza naturale dell'Accordo, presenteranno, congiuntamente ai rispettivi rappresentanti dei due Enti, una dettagliata relazione sullo stato di esecuzione dell'Accordo, formulando proposte per eventuali modifiche e/o integrazioni da apportare.

Art. 10 - Rescissione

Ciascuna della Parti potrà, a suo insindacabile giudizio, recedere dal presente accordo con preavviso di almeno 6 (sei) mesi. Tale preavviso dovrà essere notificato alle controparti con lettera raccomandata A.R.

Art. 11 - Controversie

Le parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione del presente contratto. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l'accordo, le parti indicano il foro di Roma quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la risoluzione del presente contratto.

Art. 12 - Disposizioni generali

Il presente atto verrà registrato in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della tariffa, parte seconda, allegata al D.P.R. 131/86.

Articolo 13 - Rimandi

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente contratto, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Direttore generale per gli archivi

Il Comandante Istituto geografico

(dott.ssa Rossana Rummo)

(Gen. Div. Agostino Bancafarina)

